

**DCO GME 03/2012**

***Possibili contributi del GME agli adempimenti previsti dagli  
articoli 4 ed 8 del Regolamento (UE) n. 1227/2011***

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

***Milano, 24 settembre 2012***

Anigas presenta le proprie osservazioni al documento di consultazione 03/2012 (di seguito DCO) con cui il Gestore dei Mercati Energetici (GME) ha illustrato una proposta per l'istituzione e la gestione di una piattaforma organizzata da mettere a disposizione degli operatori del mercato all'ingrosso dell'energia (di seguito Operatori) per contribuire all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 8 del Regolamento (UE) 1227/2011 (di seguito Regolamento).

Anigas accoglie positivamente la proposta effettuata dal GME di supportare le società del settore energetico nell'ottemperare agli obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate e di invio ad ACER dei dati sulle transazioni, introdotti con il regolamento Remit.

A questo proposito occorre osservare che la consultazione del GME si inserisce in un ambito attualmente in fase di definizione, anche oggetto di consultazione da parte dall'Acer per la definizione di uno schema di raccomandazioni in ordine all'adempimento di tali obblighi da parte degli operatori europei. Al fine di ottimizzare le attività del GME e degli operatori in tale ambito, si segnala l'opportunità che eventuali scelte siano definite una volta chiarito l'orientamento dell'ACER e della Commissione europea in materia.

In relazione alle proposte avanzate dal GME, si ritiene condivisibile la proposta di istituire una piattaforma nazionale centralizzata per la *disclosure* delle informazioni privilegiate, in quanto tale soluzione potrebbe minimizzare i costi per gli operatori e agevolare la fruizione pubblica di tali informazioni. A questo proposito si condivide che il GME possa essere un soggetto in grado di avviare, gestire e mantenere la piattaforma centralizzata, contenendo i costi dell'operazione. Ciò soprattutto in funzione delle attività che già svolge sia nel mercato del gas (organizzatore di MGP-GAS, MI-GAS, P-GAS e PB-GAS) sia nel mercato elettrico (organizzatore e gestore economico di MGP, MI, MTE, CDE, PCE) e delle conseguenti informazioni ad essi relativi di cui dispone.

In tale quadro occorre considerare la presenza di obblighi di informazione e trasparenza posti direttamente in capo ad alcune classi di operatori, come anche riconosciuto in sede Remit, già in vigore e applicati o di futura applicazione da parte degli operatori stessi. In tali casi, il ricorso a terzi per l'espletamento delle medesime funzioni potrebbe determinare lo svolgimento in parallelo della medesima attività da parte di più soggetti, con sovrapposizioni e un potenziale incremento dei costi per il sistema.

Anche alla luce di quanto sopra, saranno necessarie ulteriori valutazioni in merito affinché gli operatori in possesso delle informazioni di competenza possano implementare le soluzioni più efficienti ai fini del rispetto dei propri adempimenti, anche provvedendovi direttamente.

Per quanto riguarda le informazioni in merito alla indisponibilità degli impianti di produzione di cui all'articolo 4, i gestori renderanno pubbliche tale informazioni, in formato aggregato – se permesso dagli atti implementativi attualmente in discussione a livello comunitario - sul proprio portale sulla base di criteri condivisi con le autorità di regolazione oppure provvederanno a trasmetterle al GME per la pubblicazione sulla piattaforma centralizzata.

In prospettiva, con il completamento dell'iter legislativo di implementazione del Regolamento, si ritiene utile tendere verso la creazione di un'unica piattaforma a livello europeo, anche al fine di promuovere la creazione di un unico mercato europeo dell'energia.